

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Provincia di Milano
Settore Interventi Sociali

REGOLAMENTO COMUNALE

I.S.E.E.

Approvato con delibera di CC. N 39 del 27/05/2003

REGOLAMENTO ISEE

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa I.S.E.E., ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.
2. Finalità del presente regolamento è la determinazione del diritto a prestazioni sociali agevolate secondo criteri unificati e la determinazione, secondo i medesimi criteri, della diversa misura di partecipazione al costo dei servizi interessati.
3. La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Novate Milanese prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche viene effettuata mediante la determinazione - con le modalità di cui al presente regolamento - di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), con le esclusioni previste all'art. 1, comma I, del D. Lgs. 130/2000.
4. L'I.S.E.E. valuta in maniera uniforme e standardizzata la capacità economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata.
5. Si rimanda ai singoli regolamenti di Settore la definizione di ulteriori criteri di selezione dei beneficiari la prestazione non disciplinati dal presente Regolamento.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi o prestazioni erogati dal Comune di Novate Milanese e previsti dai regolamenti adottati dai Settori di competenza.

ART. 3 COME SI DETERMINA L'ISEE

L'I.S.E.E., ai sensi dell'art. 2 DPCM 7/5/99 n. 221, così come modificato dall'art. 2 del DPCM n. 242/2001, è dato dall'I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica, ovvero la somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale e del venti per cento di quello patrimoniale), diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare di cui al successivo art. 4.

$$\text{ISE} = \text{ISR} + \text{ISP}$$

$$\text{I.S.E.E.} = \text{ISE} / \text{S.E.}$$

ART. 4 NUCLEO FAMILIARE

1. Ai sensi del DPCM 242/2001 e del DPCM 18/05/01 (che approva i modelli tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica e le relative istruzioni per la compilazione) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 D.P.R n. 223/89, salvo quanto stabilito dai commi seguenti, dove per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) Se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a) Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
 - c) Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- d) Quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. 1/12/1970 n. 898 e successive modifiche e integrazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
- 7 Ai fini della corretta individuazione del nucleo familiare, si rinvia alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del DPCM 18/5/2001.

ART. 5 NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO

Ai sensi dell'art. 3, Comma II, D. Lgs 31/3/1998 n. 109 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni è facoltà dell'Amministrazione comunale assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati al precedente art. 4 e disciplinata dagli specifici regolamenti adottati dai Settori di competenza.

ART. 6 INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 4 si ottiene sommando:
 - a) Il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Per quanto attiene ai redditi non certificabili ai fini IRPEF, si rinvia agli specifici regolamenti comunali;

- b) Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di cui all'art. 7, lett. B del presente Regolamento.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

2. Ai fini della corretta compilazione della situazione reddituale, si rinvia alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del DPCM 18/5/2001.

ART. 7 INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. L'indicatore della situazione economica patrimoniale (ISP) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

- a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di euro 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 6 comma I.
- b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare, il valore complessivo posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a euro 15.493,71.

2. Ai fini della corretta compilazione della situazione patrimoniale, si rinvia alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del D.P.C.M. 18/5/2001.

ART. 8 SCALA DI EQUIVALENZA

1. Ai fini della determinazione dell'IS.E.E., l'importo risultante dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale nella misura del venti per cento deve essere suddiviso per i parametri previsti dalla seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minore) svolgono attività di lavoro e di impresa.

2. Ai fini della corretta individuazione delle condizioni che prevedono l'applicazione delle maggiorazioni di cui sopra, si rinvia alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del DPCM 18/5/2001.

ART. 9 MODALITÀ' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Al richiedente la prestazione sociale agevolata viene garantita dall'Ufficio che fornisce la prestazione stessa l'assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione tramite i propri operatori o attraverso convenzioni con altri Enti (CAF).
2. La dichiarazione sostitutiva unica si presenta al Servizio che fornisce la prestazione sociale agevolata nelle seguenti modalità:
 - consegnandola di persona all'addetto all'Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
 - trasmettendola all'Ufficio completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
 - rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare.
3. L'Ufficio al quale è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione della stessa. Trasmette entro dieci giorni i dati della dichiarazione al sistema informativo dell'INPS mediante la procedura informatica che l'Istituto medesimo rende disponibile, inserendoli in una banca dati. A seguito dell'inserimento della dichiarazione sostitutiva unica l'INPS rilascia all'utente direttamente o tramite l'Ente cui è stata presentata la dichiarazione, un'attestazione ISEE riportante i dati che sono stati acquisiti e il calcolo dell'ISEE. Tale attestazione potrà essere usata da ogni componente il nucleo familiare per

richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

ART. 10 VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.
2. Si rimanda ai singoli regolamenti dei Settori la possibilità di apportare modifiche o variazioni alla stessa.

ART. 11 CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445 del 28.12.2000. Potrà essere richiesta la presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
2. L'INPS utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle Amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.
3. La Guardia di Finanza potrà effettuare ulteriori controlli presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del D. Lgs. 109/1998 e del D.P.R. 221/1999 e successive modificazioni, per verificare la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 12 SANZIONI

1. Oltre alle responsabilità penali disciplinate dal DPR 445/2000 si rimanda ai singoli regolamenti adottati dai Settori di competenza per eventuali ulteriori sanzioni nei casi in cui si verifichi una dichiarazione mendace e non veritiera dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 13 PRIVACY

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni, nonché del D.Lgs. 11.05.1999 n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza emanate ai sensi dell'art. 15 della citata legge 675/96.
2. I dati della dichiarazione sostituiva unica su cui è effettuato il trattamento da parte dei soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento sono specificati nel D.P.C.M. 18.05.2001. L'Ente erogatore può trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'art. 1 comma 5 del presente regolamento.
3. Ai fini dei controlli formali, di cui all'art. 11 del presente regolamento, l'Ente locale e l'INPS possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle Amministrazioni collegate nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dall'Ente locale al fine di consentire le verifiche del caso e i controlli previsti dall'art. 11 del presente regolamento da parte dell'INPS e dell'Ente stesso.
5. L'INPS e l'Ente erogatore effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare o abrogare ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche del richiedente.